

# CROCE ROSSA ITALIANA

## Ispettorato Nazionale Volontari del Soccorso

### Corsi di reclutamento e formazione sanitaria REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

#### PREMESSA

La formazione in ambito sanitario dei Volontari del Soccorso, riferita ai corsi normati dal presente regolamento, è competenza di rilevanza nazionale e la gestione dei corsi è delegata in via diretta ed esclusiva agli Ispettori Regionali VdS come di seguito specificato.

1. Il presente Regolamento si compone di 30 articoli e norma il processo formativo dei Volontari del Soccorso che è stato sottoposto a revisione con lo scopo di fornire una preparazione uniforme, aggiornata e specializzata ai VdS e per permettere alla Croce Rossa di mantenere il proprio ruolo nell'ambito della formazione sanitaria, del trasporto infermi e dei servizi di emergenza sanitaria territoriale.
2. Viene definito il percorso di formazione che comprende più moduli: si inizia dal corso di reclutamento, terminato il quale il VdS può proseguire con il corso di formazione per Operatore Pronto Soccorso Trasporto Infermi, per permettere di differenziare lo stadio di preparazione e le abilitazioni del singolo VdS.
3. Il primo modulo denominato "Corso Base" o "Corso di reclutamento VdS CRI" integra la conoscenza della Croce Rossa, dei Principi, dell'organizzazione e delle attività svolte dalla CRI, alle nozioni di primo soccorso base per il comune cittadino secondo le linee guida del "BEPS - Brevetto Europeo di Primo Soccorso", ed è strutturato e regolamentato secondo quanto indicato nella Scheda Corso: mod. Recl\_01.
4. Il secondo modulo, denominato "Corso PSTI Operatore (OP)", ha l'obiettivo di Formare VdS CRI (o altro personale delle Componenti Civili CRI) per poter operare con capacità e sicurezza nei servizi di trasporto infermi, di pronto soccorso e nell'emergenza sanitaria territoriale. E' strutturato e regolamentato secondo quanto indicato nella Scheda Corso: mod. PSTI\_OP\_01.
5. La formazione specialistica dei Volontari del Soccorso in ambito PSTI viene garantita dalla figura dell'Istruttore PSTI. Il corso per Istruttori PSTI è strutturato e regolamentato secondo quanto indicato nella scheda corso: mod. PSTI\_Istr\_01.
6. I docenti del corso PSTI Operatore sono gli Istruttori PSTI CRI certificati. Qualora non fosse possibile reperire Istruttori certificati, nelle diverse specialità coinvolte, in numero idoneo, è ammesso il ricorso a personale sanitario e non, professionalmente qualificato nello specifico settore di docenza, previa autorizzazione dell'Ispettore Regionale.
7. La formazione degli Istruttori PSTI viene garantita dai Formatori (di Istruttori) PSTI; il Corso per Formatori PSTI è strutturato e regolamentato secondo quanto indicato nella Scheda Corso: PSTI\_Form\_01.
8. Ulteriori specializzazioni possono essere previste e regolamentate dal Consiglio Nazionale VdS.
9. I programmi del "Corso Base" e del "Corso PSTI Operatore" sono dettagliatamente indicati nei mod. Recl\_02 e PSTI\_OP\_02. In particolare sono indicate le ore di teoria e di pratica necessarie per completare il programma indicato e le ore di tirocinio pratico laddove necessario. Nei citati modelli sono indicate inoltre le qualifiche necessarie per i docenti delle singole lezioni.

10. I “Corsi Base”, i “Corsi PSTI OP” e gli eventuali corsi di specializzazione che saranno previsti dal CN VdS devono essere autorizzati dall’Ispettore Regionale VdS. I corsi Istruttori devono essere autorizzati dall’Ispettore Regionale VdS. I corsi Formatori devono essere autorizzato dall’Ispettore Nazionale VdS.
11. I Requisiti di accesso ai diversi tipi di corso, quelli necessari all’accesso alla certificazione abilitativa (esame finale), nonché quelli necessari al mantenimento delle abilitazioni, sono specificati nelle schede corso allegate.
12. L’aspirante VdS che abbia frequentato un corso di Primo Soccorso secondo le linee guida europee del BEPS o superiore (es. ex 626/94 ora D.Lgs. 81/08), nell’arco dei sei mesi precedenti il corso base, e possa documentarlo, potrà essere ammesso a frequentare solo la parte del “corso base” relativa alla storia della CRI, al DIU ed alla struttura della Croce Rossa, e partecipare alla sessione certificativa.
13. Il direttore del corso è nominato dall’Ispettore Regionale VdS su proposta dell’Ispettore Locale (Prov.le per i corsi Istruttori); egli potrà organizzare lezioni di recupero, a seguito di richiesta dell’Ispettore Locale (Prov.le per i corsi Istruttori), se ritenute necessarie; la sua nomina andrà comunicata al Presidente dell’Unità competente. Il direttore del corso Formatori è designato dall’Ispettore Nazionale VdS.
14. Le singole unità didattiche possono essere organizzate secondo le modalità più consone alla struttura periferica organizzatrice del corso, fermo restando quanto previsto obbligatorio prima di autorizzare il tirocinio pratico nel corso PSTI.
15. Nel corso di Reclutamento, i medici e gli infermieri (professionali e laureati) sono esonerati dall’obbligo di frequenza alle lezioni teoriche di primo soccorso ed educazione sanitaria ma sono tenuti alla frequenza delle lezioni teoriche, informative/formative inerenti la Croce Rossa, i Principi e la storia del Movimento e le sue attività, le lezioni pratiche, nonché a sostenere l’esame finale sul programma del modulo seguito.
16. Nel corso PSTI Operatore, i medici e gli infermieri (professionali e laureati) sono esonerati dall’obbligo di frequenza alle lezioni teoriche di primo soccorso ed educazione sanitaria ma sono tenuti alla frequenza dei moduli BLS-D, PBLIS-D e Trauma (a meno di non possedere certificazioni analoghe ottenute da non più di 12 mesi) e delle lezioni pratiche, nonché a sostenere l’esame finale sul programma del modulo seguito.
17. Il Rapporto Istruttore/allievi nelle parti pratiche deve essere 1:5, max 1:6.
18. L’aspirante VdS potrà essere assente alle lezioni per non più di 1/5 delle unità didattiche di ogni modulo.
19. L’inabilità fisica non preclude l’accesso ai Volontari del Soccorso ma andrà valutato, dal medico responsabile dell’Unità CRI, o da altro medico laddove tale figura non dovesse essere presente, se la stessa costituisce impedimento alle attività di PSTI e se è compatibile con altre attività d’istituto (centralino, segreteria, ASA etc).
20. Il corso di reclutamento NON abilita al servizio in autoambulanza ma il personale può essere impiegato nelle attività della Croce Rossa Italiana (supporto logistico, amministrative, promozionali etc) che non richiedano abilitazioni specifiche.
21. Al termine di ogni corso, sulla base delle firme di presenza, viene rilasciato un attestato di partecipazione, con valenza amministrativa, a firma dell’Ispettore Regionale e del Presidente Unità CRI.
22. Gli attestati numerati certificanti il superamento dei diversi tipi di corso (in allegato) sono rilasciati a firma dell’Ispettore Regionale, del Presidente Unità CRI, del Direttore del corso. Il numero dell’attestato deve corrispondere al nominativo del candidato nel registro del corso.
23. Il verbale d’esame del corso di Reclutamento dovrà essere compilato in 3 copie (Unità di appartenenza – Ispettorato Regionale – Ispettorato Locale); il verbale d’esame del

corso OPERATORE PSTI dovrà essere compilato in 4 copie ( Unità di appartenenza – Ispettorato Regionale – Ispettorato Locale – centrale operativa 118 laddove previsto da apposita convenzione); i verbali d’esame dei corsi ISTRUTTORI e FORMATORI dovranno essere compilati in 3 copie (Unità competente – Ispettorato Nazionale – Ispettorato Regionale).

24. Gli Ispettori Regionali dovranno mantenere un registro aggiornato dei VdS che avranno conseguito il brevetto di Operatore PSTI o il brevetto di eventuali specializzazioni che saranno previste dal Consiglio Nazionale VdS. E’ istituito il registro degli Istruttori presso ogni Ispettorato Regionale. È istituito il registro dei Formatori presso l’Ispettorato Nazionale.
25. Viene istituito un programma di qualità della formazione basato sulla compilazione da parte degli allievi, analisi e revisione continua da parte degli Ispettorati Regionali, del questionario di gradimento; scopo è monitorare, implementare e ottimizzare la qualità formativa offerta.
26. La formazione va intesa come continua. Sia il corso di Reclutamento che quelli successivi prevedono corsi di aggiornamento che dovranno essere organizzati periodicamente con articolazione snella, di durata minima di 2 ore, autorizzati e certificati con modalità analoghe a quelle del corso di riferimento.
27. Il verbale del corso di aggiornamento comprendente : l’argomento, i docenti, le modalità di esecuzione ed il foglio firme, deve essere archiviato presso l’Ispettorato Regionale.
28. Il programma PSTI-Operatore allegato corrisponde ai requisiti minimi obbligatori per mantenere standard qualitativi a livello nazionale, questi potranno essere integrati in relazione a esigenze locali e/o Convenzioni o normative Regionali/Provinciali.
29. Dalla data di approvazione del presente regolamento dovrà essere impiegata, nella fase di autorizzazione e nella fase di gestione dei vari corsi, unicamente la modulistica approvata dal CN VdS e contenuta negli allegati moduli.
30. Si allegano al presente regolamento i moduli formativi: 1) Corso Base o di Reclutamento, 2) Corso PSTI Operatore, 3) Corso PSTI Istruttore, 4) Corso PSTI Formatore. Ogni corso è definito da: scheda corso (che comprende le modalità operative), programma dettagliato (con i tempi e i contenuti didattici), modulistica uniformata.

## **NORME TRANSITORIE**

### **Obiettivi e modalità del nuovo processo formativo**

Il programma formativo elaborato sulla base delle risultanze dell’Assemblea Nazionale VdS del 2007 abolisce la figura dell’OTI e, conseguentemente, quella dell’Istruttore OTI, conglobando in un unico corso denominato pronto soccorso e trasporto infermi (PSTI) i due corsi OTI e OSES definiti dall’OC 444.

il percorso formativo viene così rimodulato:

- Corso Base- BEPS
- Corso PSTI\_Operatore
- Corso PSTI\_Istruttore
- Corso PSTI\_Formatore

Ne deriva la necessità di non disperdere le professionalità formatesi.

Si definiscono quindi le seguenti **Norme transitorie (24 mesi)**

Il Corso PBLIS-D è obbligatorio, la certificazione abilitativa ove richiesto da Convenzioni o normativa Regionale/Provinciale.

In attesa di una nuova normativa Nazionale, la certificazione abilitativa all'uso del DAE va ottenuta coinvolgendo l'Ente abilitatore nella fase valutativa.

### **Operatori OTI**

Abilitazioni attuali: solo servizio trasporto infermi, non abilitati ai servizi di emergenza.

Obiettivo: riconversione OTI

Modalità e tempistica

- Partecipazione ad un nuovo Corso PSTI per le parti specifiche ovvero
- partecipazione ad un corso di aggiornamento in PSTI organizzato a livello regionale (o altro definiti dagli IR) comprendente i seguenti argomenti:
  - BLS-D per sanitari (8 ore)
  - PBLIS-D per operatori sanitari (8 ore)
  - “Modulo Trauma” corso teorico/pratico (16 ore)
  - Lezioni frontali integrative, per un totale di 8 ore, sui seguenti argomenti:
    - Apparato respiratorio e Turbe del respiro (1 ora)
    - Apparato cardiocircolatorio e Turbe del sistema cardiocircolatorio (1 ora)
    - Turbe del sistema nervoso centrale, coma, epilessia (1 ora)
    - Apparato digerente e sue patologie (1 ora)
    - La donna con parto prematuro/fisiologico. La donna con dolore e perdita di sangue in gravidanza. (30 minuti)
    - Il Bambino in condizioni critiche (30 minuti)
    - Atteggiamento psicologico del Volontario. (1 ora)
    - Medicina aeronautica e subacquea. sicurezza nell'approccio all'elicottero (1 ora)
    - Assistenza al Medico (1 ora)
- Tirocinio pratico di 15 ore in attività sanitarie di emergenza ovvero, ove questo non sia possibile in relazione alla realtà provinciale/regionale, il tirocinio dovrà essere svolto in assistenze sportive
- Superamento di esame finale, da svolgersi dopo l'espletamento del tirocinio, con modalità e prove analoghe all'esame finale del Corso per Operatore PSTI
- da frequentare nell'arco di 24 mesi.

Le modalità di attivazione e di svolgimento dei corsi in oggetto sono uguali a quello del Corso PSTI, (eccetto i tempi e il tirocinio pratico), in tutta la documentazione dovrà essere apposta la dicitura:

**“corso di aggiornamento per riconversione OTI (OC 444)”**

### **Istruttori OTI**

Le lezioni del corso PSTI possono essere svolte dall'Istruttori OTI per le parti di loro competenza, vanno quindi escluse tutte le parti teoriche e pratiche relative all'emergenza.

Le lezioni/esercitazioni che possono essere svolte dagli istruttori OTI sono le seguenti:

- Il servizio di emergenza sanitaria territoriale e il trasporto infermi. Organizzazione provinciale, regionale, ruolo della CRI, ruolo del 118, altri Enti.

- La gestione del servizio di trasporto, le specifiche del servizio di emergenza sanitaria extraospedaliera. La compilazione della modulistica
- Gestione della chiamata, protocolli di dispatch e di triage telefonico.
- Protocolli di Cooperazione con altri Enti o Servizi.
- Responsabilità dell'operatore di Centrale. Sistemi e Apparatì di comunicazione.
- L'ambulanza e gli altri mezzi di trasporto-soccorso, caratteristiche tecniche, vano sanitario, dotazioni base, dotazioni integrative.
- Le apparecchiature elettromedicali. Utilizzo e manutenzione.
- Composizione e compiti dell'equipaggio.
- La Sicurezza nel Servizio in Ambulanza.
- Epidemiologia e prevenzione. Le situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive e le norme di prevenzione.
- Preparazione del mezzo di soccorso. Termine del servizio
- Esercitazione pratica. La mobilitazione ed il trasferimento dei pazienti.

Gli istruttori OTI non sono abilitati alla gestione, organizzazione e direzione dei corsi PSTI

Modalità di riconversione (upgrade)

- Partecipazione ad un nuovo Corso ISTRUTTORI PSTI per le parti specifiche ovvero
- partecipazione ad un corso di aggiornamento PSTI Istruttori organizzato a livello regionale comprendente i seguenti argomenti (BLSD, PBLSD, TRAUMA, APPROCCIO PSICOLOGICO, SICUREZZA, ETICA),
- da frequentare nell'arco di 24 mesi.

Le modalità di attivazione e di svolgimento dei corsi in oggetto sono uguali a quello del Corso PSTI Istruttori, (eccetto i tempi), in tutta la documentazione dovrà essere apposta la dicitura:

**“corso di aggiornamento per riconversione Istruttori OTI (OC 444)”**

Utilizzo delle schede di valutazione skill pratiche nella preselezione

L'aggiornamento non costituisce un titolo di punteggio per accedere ad un corso di livello superiore,

l'OP PSTI che non abbia raggiunto un punteggio idoneo ad accedere ad un corso superiore potrà chiedere di ripetere l'esame PSTI.

*A livello di Ispettorato Regionale VdS / Ispettorato VdS di Provincia autonoma dovrà essere tenuto un Albo degli Istruttori, aggiornato periodicamente circa l'attività degli Istruttori di TI e PS presenti in regione / Provincia. L'aggiornamento dovrà avvenire in ogni caso almeno una volta all'anno; contestualmente dovrà essere inviata relazione circa l'attività formativa regionale / provinciale all'Ispettorato Nazionale VdS con la medesima cadenza.*